

**Piano Interno di sostituzione degli indici di riferimento
Gruppo Banca Popolare del Lazio**

**Regolamento (UE) 2016/1011
(BMR – Benchmark Regulation)**

Indice

1. Premessa e ambito di applicazione	3
2. Responsabilità del Documento.....	3
3. Iter operativo	4
4. Monitoraggio e aggiornamento.....	5
Allegato 1 - Tabella tassi di Sostituzione.....	6

1. Premessa e ambito di applicazione

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011¹ dell'8 giugno 2016 (c.d. Regolamento Benchmark-BRM) in materia di indici di riferimento utilizzati in strumenti finanziari e contratti finanziari nell'Unione Europea o per misurare la performance di fondi di investimento. Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti l'utilizzo, da parte degli Enti Vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari), di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o un contratto finanziario, con lo scopo di rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli stessi.

Per strumento finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 16 del Regolamento BMR, si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'Allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva.

Per contratto finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 18, lettera a) e b) del Regolamento BRM, si intende qualunque contratto di credito rientrante nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD - Dir. 2008/48/UE) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD - Dir. 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

L'art. 28 del Regolamento BRM prevede l'obbligo, in capo agli Enti Vigilati, di redigere e mantenere solidi "piani interni" scritti che specifichino le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento utilizzato o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

In ottemperanza alle suddette disposizioni normative, le banche del Gruppo Banca Popolare del Lazio hanno adottato il seguente "**Piano Interno**" che descrive l'iter operativo da seguire in caso di variazione sostanziale o cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati.

Il suddetto piano interno viene applicato anche ai clienti non consumatori. Il suddetto piano interno è applicato nel caso in cui il contratto non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, oppure nell'eventualità in cui quest'ultimo cessi o registri l'evento della variazione sostanziale.

2. Responsabilità del Documento

La Direzione Finanza del Gruppo BPL, in collaborazione con la funzione Risk Management e con la funzione Compliance, si riserva la possibilità di aggiornare o modificare il presente Piano di Azione ogniqualvolta si definisca, a livello europeo o nazionale, un benchmark ufficiale alternativo o utilizzato in via prevalente dai principali intermediari finanziari.

¹ Modificato dal Regolamento (UE) 2021/168.

3. Iter operativo

Attività	Descrizione attività
1. Rilevazione dell’evento di variazione sostanziale o cessazione dell’indice di riferimento	<p>Per “<i>variazione sostanziale</i>” non si intende la variazione quantitativa dell’indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, ma la c.d. “<i>material change</i>”, cioè la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell’indice. Per “<i>cessazione</i>” si intende, invece, il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo.</p>
2. Individuazione dell’indice di riferimento alternativo	<p>La Banca, nella scelta dell’indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni del Regolamento Benchmark. In particolare, ai sensi dell’art. 29: “<i>Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell’Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se tali indici sono forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’art. 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all’art. 36</i>”.</p> <p>La scelta dell’indice di riferimento terrà inoltre conto delle indicazioni fornite dai <i>working group</i> predisposti per l’individuazione dei tassi sostitutivi oltre che delle indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti.</p> <p>I tassi di riferimento alternativi individuati sono riportati nell’Allegato 1 al presente “Piano di Azione”.</p>
3. Comunicazione alla clientela della variazione dell’indice di riferimento	<p>La Banca invia in tempo utile al cliente una comunicazione concernente l’indice sostitutivo, secondo le modalità con lo stesso concordate. Inoltre la Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l’indicazione dell’indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente, fornendo indicazione dell’indice di riferimento alternativo. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla predetta comunicazione, si inoltra un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo indice, ipotizzandolo costante nel tempo.</p>
4. Applicazione dell’indice sostitutivo al contratto interessato	<p>Aggiornamento della documentazione contrattuale e di trasparenza a decorrere dell’inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell’indice di riferimento contrattualmente stabilito.</p>

4. Monitoraggio e aggiornamento

Il presente “Piano di Azione” è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui fa riferimento (**Cfr. Allegato 1**), in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell’operatività aziendale.

Allegato 1 - Tabella tassi di Sostituzione

Attuale indice di riferimento		Indice di riferimento sostitutivo
EURIBOR 	<p>L'euribor, rilevato attraverso una nuova metodologia di calcolo (c.d. "Metodologia Ibrida"), può continuare ad essere utilizzato come bechmark.</p> <p>L'euribor è amministrato dall'European Money market Institute (EMMI).</p>	<p>EUR SWAP OIS ESTR</p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) è un IRS (fixed/float) la cui gamba variabile è calcolata utilizzando il tasso overnight Euro Short-Term Rate (€STR) amministrato dalla European Central Bank (BCE).</p> <p>Metodologia di calcolo forward looking.</p> <p>Ipotesi condivisa dal Public Consultation by the working group on euro risk-free rates della BCE.</p> <p>Fonte Bloomberg: Tenore (1-3-6 mesi).</p>
LIBOR USD 	<p>Il LIBOR USD per le principali scadenze (1M, 3M e 6M) continuerà ad essere pubblicato fino al 30/06/2023.</p>	<p>SOFR TERM CME, Secured overnight financing rate (Secured Transactions). Raccomandato dall'ARCC (<i>Alternative Reference Rate Committee</i>) e amministrato dalla Ney York FED, fornisce una misura <i>forward-looking</i> del SOFR rates.</p> <p>Fonte "Il Sole 24 Ore".</p>
LIBOR CHF 	<p>LIBOR CHF non viene più pubblicato a far data dal 01/01/2022.</p>	<p>CHF SWAP SARON</p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) è un IRS (fixed/float) la cui gamba variabile è calcolata utilizzando il tasso Swiss Avarage Rate Overnight (SARON) amministrato da Six Swiss Exchange.</p> <p>Metodologia di calcolo <i>forward-looking</i>.</p> <p>Fonte Bloomberg: Tenore (1-3-6 mesi).</p>
LIBOR GBP 	<p>LIBOR GBP non viene più pubblicato a far data dal 01/01/2022.</p>	<p>TERM SONIA REFERENCE RATE</p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) calcolato utilizzando il tasso Sterlin Overnight Index Avarage (SONIA) amministrato dalla Bank of England.</p> <p>Metodologia di calcolo <i>forward-looking</i>.</p> <p>Fonte "Il Sole 24 Ore".</p>
LIBOR JPY 	<p>LIBOR JPY non viene più pubblicato a far data dal 01/01/2022.</p>	<p>TORF - Tokyo Term Risk Free Rate (Unsecured Transaction).</p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) calcolato utilizzando il tasso Tokio Overnight Avarage Rate (TONA) amministrato dalla Bank of Japan.</p> <p>Metodologia di calcolo <i>forward-looking</i>.</p> <p>Fonte "Il Sole 24 Ore".</p>